

Allegato "B" al repertorio n.

S T A T U T O

Articolo 1

Denominazione

1.1 Per iniziativa di AEM S.p.A. (ora "A2a S.p.A.", di seguito il "**Fondatore Costituente**"), è costituita una fondazione di diritto privato denominata

"Fondazione AEM E.T.S."

di seguito la "**Fondazione**", disciplinata dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "**CTS**").

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Milano. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Nei 30 giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità Competente.

Articolo 3

Scopo

3.1 La Fondazione non ha fini di lucro ed opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

3.2 La Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale rientranti nel perimetro delle attività di cui all'articolo 5 del CTS per il

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di pubblica

utilità e solidarietà sociale e, più in particolare, si propone

di perseguire nell'ambito territoriale della Regione Lombardia:

- la salvaguardia e la valorizzazione della storia e della cultura aziendale del Fondatore Costituente;

- il sostegno alla ricerca scientifica e all'implementazione di tecnologie innovative nel campo dell'energia e dei servizi a rete - che sono stati e sono il tratto caratteristico del Fondatore Costituente - avendo come obiettivo il risparmio energetico e la salvaguardia dell'ambiente, tramite proprie strutture o l'Università o altri enti di ricerca; la formazione e l'aggiornamento in tali settori;

- la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni storici e culturali testimonianza dell'evoluzione e del progresso realizzati nel campo dell'energia dal Fondatore Costituente, ivi inclusi l'archivio storico, l'archivio fotografico, la collezione di oggetti, la raccolta di opera a stampa e materiale audiovisivo che potranno essere conferiti dal Fondatore Costituente alla Fondazione, e la promozione e diffusione della conoscenza di tali beni;

- la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali costituenti la collezione di opere d'arte creata dal Fondatore Costituente, qualora fosse dalla stessa conferita alla Fondazione;

- la tutela, la conservazione e la valorizzazione degli edifici

industriali del Fondatore Costituente aventi interesse storico-culturale-archeologico che potranno essere conferiti dal Fondatore Costituente alla Fondazione, e la promozione e diffusione della conoscenza di tali edifici.

3.3 Ai suddetti scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- organizzare la ricerca e lo studio, anche mediante la creazione di centri di ricerca e la raccolta e archiviazione di pubblicazioni, documenti, dati ecc.;

- sovvenzionare l'attività di ricercatori o docenti italiani o stranieri presso strutture lombarde, concedere borse di studio e premi;

- attuare seminari, corsi, convegni ed ogni altra iniziativa atta a favorire l'approfondimento e lo scambio di conoscenze scientifiche;

- contribuire a sostenere l'attività di altri organismi scientifici operanti in Lombardia;

- prestare opera di consulenza a favore di Enti pubblici o privati;

- pubblicare o finanziare opere o periodici che svolgano una funzione utile per la ricerca o per la divulgazione nei campi di cui sopra;

- conferire riconoscimenti alla ricerca nei medesimi campi;

- promuovere e divulgare la cultura artistica e la conoscenza dei beni storici e culturali della Fondazione, con finalità di educazione ed istruzione nell'ambito storico ed artistico.

Nelle suddette attività, la Fondazione avrà cura di promuovere e favorire, in quanto possibile, la collaborazione con gli enti locali e con altre istituzioni della Lombardia.

3.4 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può, tra l'altro:

- stipulare ogni atto o contratto di qualsiasi natura, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, ivi compresi, a titolo esemplificativo, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'acquisto di beni, anche immobili, l'assunzione di personale, che sia considerato opportuno ed utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria;
- promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, mostre, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale e scientifico regionale, nazionale ed internazionale ed il pubblico;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, direttamente od indirettamente, per il perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione dei

predetti organismi;

- richiedere contributi pubblici e privati;

- stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- stipulare convenzioni per la gestione di singole opere, collezioni e raccolte di opere;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

3.5. La fondazione potrà quindi effettuare tutte le operazioni di carattere strumentale per il perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza, stante la natura non lucrativa dell'ente.

Articolo 4

Patrimonio

4.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 8 del CTS.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale formato dai beni conferiti a titolo di liberalità dal Fondatore Costituente all'atto della costituzione, di valore comunque non inferiore a quanto previsto nell'articolo 22 del CTS;
- dagli ulteriori beni che potranno essere conferiti a titolo di liberalità dal Fondatore Costituente;
- dai conferimenti in denaro, beni mobili, immobili e altre utilità effettuati dai Partecipanti Istituzionali (come definiti nel successivo articolo 7);
- dalle donazioni, eredità, legati, elargizioni disposti da privati e da enti con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da ogni altra entrata destinata dal Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.

4.2 Costituiscono mezzi per lo svolgimento delle attività della Fondazione:

- i proventi dei beni mobili ed immobili attribuiti dal Fondatore Costituente, dai Partecipanti Istituzionali o da terzi;
- le somme assegnate a titolo di contributo dal Fondatore Costituente, dai Partecipanti Istituzionali o da terzi;
- gli eventuali contributi erogati, anche in via straordinaria, dallo Stato, dagli Enti territoriali o da altri enti pubblici e

privati in genere, nazionali ed esteri;

- i proventi derivanti dagli eventuali accordi stipulati per l'esplicazione delle attività istituzionali;

- gli eventuali proventi delle proprie iniziative e ogni altra acquisizione per contributi, sovvenzioni, donazioni, eredità e lasciti non specificamente destinati a incremento del patrimonio.

4.3 La Fondazione non può distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposta dalla legge.

Articolo 5

Rapporti istituzionali scientifici e culturali

5.1 Nel rispetto della propria autonomia istituzionale ed in conformità alle leggi vigenti, la Fondazione potrà agire con spirito di collaborazione e di solidarietà con organismi e istituzioni nazionali e internazionali.

5.2 Per l'esplicazione delle attività la Fondazione potrà stipulare convenzioni con istituti, enti, organismi pubblici e privati, sia nazionali che esteri.

Articolo 6

Membri della Fondazione

Sono membri della Fondazione:

- il Fondatore Costituente;
- gli eventuali altri Partecipanti Istituzionali.

Articolo 7

Partecipanti Istituzionali

7.1 Sono Partecipanti Istituzionali gli Enti Pubblici Territoriali, le Camere di Commercio, gli altri Enti Pubblici, le Università, le Accademie della Regione Lombardia nonché altri enti o società pubbliche e private che condividano lo scopo della Fondazione, che vengano cooptati con il consenso del Fondatore Costituente e contribuiscano al Fondo di Dotazione con un importo iniziale non inferiore a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

7.2 Ciascun Socio Partecipante Istituzionale dovrà versare un contributo annuo non inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Articolo 8

Recesso ed esclusione dei Partecipanti Istituzionali

8.1 I Partecipanti Istituzionali possono recedere dalla Fondazione con un preavviso di almeno 6 mesi, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione decide l'esclusione dei Partecipanti Istituzionali per grave motivo, fra cui, a titolo meramente esemplificativo, l'inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto, incluso l'obbligo di effettuare contribuzioni e conferimenti, la morosità, un comportamento giudicato incompatibile con la permanenza nella Fondazione.

8.3 I Partecipanti non possono ripetere i contributi versati alla Fondazione né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

Articolo 9

Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale.

Articolo 10

Collegio dei Partecipanti

10.1 Il Collegio dei Partecipanti è composto dal Fondatore Costituente e dagli altri eventuali Partecipanti Istituzionali.

10.2 Il Collegio dei Partecipanti, oltre alle attribuzioni previste da altri articoli del presente Statuto:

- formula proposte e indicazioni non vincolanti sugli indirizzi relativi all'attività della Fondazione;
- nomina la minoranza dei consiglieri di amministrazione;
- nomina un membro effettivo ed uno supplente dell'Organo di Controllo;
- nomina il Revisore Legale dei Conti.

Articolo 11

Convocazione e quorum delle adunanze del Collegio dei Partecipanti

11.1 Il Collegio dei Partecipanti se plurimo si riunisce, almeno una volta all'anno. È presieduto dal legale rappresentate pro-

tempore del Fondatore Costituente che provvede altresì alla sua convocazione, con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, da inviarsi almeno tre giorni prima di quello della riunione.

11.2 L'adunanza del Collegio è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Partecipanti. In seconda convocazione l'adunanza è valida qualunque sia il numero dei Partecipanti. L'adunanza in seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo quella in prima convocazione.

11.3 Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti all'adunanza. Ciascun Partecipante ha diritto ad un voto.

11.4 Ciascun membro del Collegio, in caso d'impossibilità a partecipare, può conferire delega scritta ad un altro Partecipante. Ciascun Partecipante può ricevere non più di due deleghe.

11.5 Gli Enti, dotati o meno di personalità giuridica, possono partecipare alle adunanze a mezzo dei loro legali rappresentanti o di persone da questi designate per iscritto.

11.6 Delle riunioni e delle deliberazioni del Collegio dei Partecipanti si terranno verbali stesi su apposito libro delle adunanze.

11.7 Sin tanto che non aderiranno alla Fondazione uno o più Partecipanti Istituzionali, le attribuzioni del Collegio dei Partecipanti spetteranno al Fondatore Costituente, che le svolgerà quale organo monocratico.

Consiglio d'Amministrazione

12.1 L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri compreso tra 3 e 7.

12.2 Il Presidente ed i membri del primo Consiglio sono nominati all'atto della costituzione della Fondazione. Successivamente la maggioranza assoluta dei consiglieri, incluso il Presidente della Fondazione, sono nominati dal Fondatore Costituente, la minoranza dal Collegio dei Partecipanti.

12.3 I consiglieri durano in carica tre esercizi salvo dimissioni e sono rinnovabili.

12.4 In caso di dimissioni, morte o interdizione di uno o più consiglieri che non rappresentino la maggioranza del Consiglio, si procederà alla sostituzione mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri così nominati rimarranno in carica sino alla decadenza del Consiglio in carica.

12.5 Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri decadrà l'intero Consiglio.

12.6 Qualora il Fondatore Costituente o il Collegio dei Partecipanti non provvedano a nominare i consiglieri entro 45 giorni dalla scadenza del mandato, il Consiglio sarà in tutto o in parte nominato dal Consiglio uscente.

Articolo 13

Poteri del Consiglio di Amministrazione

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che indirizza e

gestisce l'attività della Fondazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione solo di quelli che ai sensi di legge o del presente Statuto sono espressamente riservati ad altri organi.

13.2 Ha in particolare i seguenti poteri non delegabili:

- formula e definisce gli indirizzi della Fondazione, predispone ed esegue i programmi;

- può nominare, se ritenuto opportuno, il Segretario Generale;

- redige ed approva i bilanci preventivi e consuntivi, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;

- procede alle modificazioni del presente Statuto e delibera l'eventuale scioglimento e/o trasformazione della Fondazione;

- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti nonché l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e mobili;

- decide sull'amministrazione e sulla messa a reddito del patrimonio e di ogni bene ricevuto dalla Fondazione;

- delibera l'erogazione di contributi, donazioni e liberalità, il cui ammontare generale viene definito annualmente in base alle disponibilità di bilancio, agli impegni e agli sviluppi delle attività di Fondazione, erogazioni che comunque non dovranno superare il 20% del contributo annuo del Fondatore Costituente.

13.3 Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e

depositata nelle forme di legge.

13.4 Il Consiglio può altresì nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 14

Presidenza, convocazione e quorum delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri, con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, da inviarsi almeno tre giorni prima di quello della riunione.

14.3 Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione le linee strategiche e di programma di attività di Fondazione.

14.4 In caso di urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità, con almeno 24 ore di preavviso.

14.5 L'avviso di convocazione deve indicare il giorno e l'ora della convocazione e contenere l'ordine del giorno.

14.6 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno.

14.7 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza, anche mediante tele e/o videoconferenza, della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con la

maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

14.8 Le delibere concernenti le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri.

14.9 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante sottoscrizione e invio con strumenti informatici della verbalizzazione per approvazione.

14.10 Le delibere constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

Articolo 15

Il Presidente della Fondazione

15.1 Il Presidente della Fondazione, sarà nominato dal Fondatore Costituente e ha la legale rappresentanza della Fondazione; adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

15.2 Spetta al Presidente richiedere il riconoscimento giuridico regionale della Fondazione.

15.3 Il Presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza ad altro membro del Consiglio di Amministrazione o ad eventuali procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 16

Segretario Generale

16.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, anche fra persone che non sono membri del Consiglio, il Segretario Generale.

16.2 Il Segretario Generale cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato.

16.3 In ogni caso, il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione delle quali redige i verbali.

16.4 Il Consiglio all'atto della nomina definisce i compiti e le funzioni del Segretario Generale.

Articolo 17

Organo di Controllo

17.1 Fermo quanto previsto all'articolo 10 del presente statuto, il fondatore costituente e il Collegio dei Partecipanti devono nominare un Organo di Controllo ai sensi dell'articolo 30 del CTS.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

17.2 Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'Organo di Controllo sono disciplinati dalla legge e dalle norme stabilite dal CTS.

I sindaci devono essere scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori.

17.3 Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi per teleconferenza secondo quanto sopra previsto in tema di Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Revisore legale

18.1 Il Collegio dei Partecipanti nomina, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 31 del CTS, un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito Registro.

Il Revisore legale può essere una persona fisica o una società di revisione. I poteri, le competenze, la durata e la composizione del Revisore legale dei conti sono disciplinati dalla legge e dalle relative norme stabilite dal CTS.

18.2 Il revisore e i componenti dell'Organo di Controllo assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Articolo 19

Indennità

I compensi per le cariche ricoperte possono essere determinati annualmente dal Collegio dei Partecipanti in conformità alle previsioni di legge ed in particolare alle disposizioni del CTS.

Articolo 20

Comitato tecnico-scientifico

Se reputato necessario, potrà essere costituito un Comitato tecnico-scientifico con il compito di elaborare proposte e formulare pareri sui diversi campi di attività della Fondazione.

I Comitati sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che

ne determina la durata e le funzioni. Su proposta del Presidente, può provvedere anche alle eventuali sostituzioni o integrazioni che si rendessero necessarie.

I componenti dei Comitati si riuniscono su convocazione del proprio presidente o del Presidente della Fondazione.

Articolo 21

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

In relazione al Bilancio di esercizio, al Bilancio sociale ed alla tenuta dei Libri sociali obbligatori si applicano le disposizioni previste dal CTS..

Articolo 22

Devoluzione dei beni della Fondazione

Verificandosi le circostanze per cui, ai sensi degli artt. 24, 25 e 26 c.c., si determini l'estinzione, la trasformazione o lo scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio sarà devoluto dal Consiglio di Amministrazione a ente avente scopi analoghi.

Articolo 23

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano e saranno deferite, indipendentemente dal numero delle parti, ad

un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale. Il Collegio avrà sede a Milano e giudicherà secondo diritto. Il procedimento arbitrale così instaurato avrà natura rituale e, pertanto, la determinazione degli arbitri avrà natura di sentenza fra le parti.

Articolo 24

Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile, del CTS e le altre disposizioni in materia.